



Bo, 08/05/2003

Alle aziende che applicano il CCNL ODONTOTECNICI

ACCORDO CONTRATTUALE PER LE IMPRESE ODONTOTECNICHE

In data 16 aprile 2003, tra le associazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori di categoria Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil è stato raggiunto un accordo contrattuale riguardante le imprese odontotecniche. Considerato che il C.C.N.L. per i dipendenti di imprese odontotecniche è scaduto in data 31 dicembre 2000 e, coerentemente con il recente Accordo Interconfederale 20 maggio 2002, stipulato tra le associazioni artigiane e i sindacati dei lavoratori Cgil-Cisl-Uil, si è definito quanto segue.

AUMENTI RETRIBUTIVI

Con decorrenza **1 aprile 2003 e 1 settembre 2003** i minimi retributivi delle imprese odontotecniche subiranno i seguenti aumenti, differenziati per livello retributivo:

livelli	aumenti 1 aprile 2003	aumenti 1 settembre 2003	totale
1 S	28,51	28,51	57,02
1	25,79	25,79	51,58
2	24,37	24,37	48,74
3	21,97	21,97	43,94
4	20,75	20,76	41,51
5	19,91	19,91	39,82
6	19,19	19,20	38,39

UNA TANTUM

Ai soli lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo contrattuale (16 aprile 2003), va riconosciuta una cifra "una tantum", a copertura del periodo di "vuoto contrattuale" (**1 gennaio 2001 - 31 marzo 2002**). Gli importi forfetari sono i seguenti:

	Importi di una tantum ridotti in caso di corresponsione dell'i.v.c.
operai-impiegati-intermedi	120 euro
apprendisti	85 euro

Gli importi di una tantum ridotti, rispettivamente pari a 120 euro lordi per gli operai-impiegati-intermedi e a 85 euro lordi per gli apprendisti, devono essere corrisposti in due tranches, **la prima delle quali, unitamente alla retribuzione del mese di giugno 2003 e la seconda, con le retribuzioni del mese di gennaio 2004** (vedi tabella seguente).

	giugno 2003	gennaio 2004
operai-intermedi-impiegati	60,00 euro	60,00 euro
apprendisti	42,50 euro	42,50 euro

Tali importi vanno commisurati all'anzianità di servizio maturata nel periodo intercorrente tra il **1 gennaio 2001 e il 31 marzo 2002**, considerando come mese intero la frazione dello stesso superiore a 15 giorni di calendario. Ai lavoratori con rapporto **part-time** gli importi di una tantum saranno riconosciuti con criteri di proporzionalità.

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE (I.V.C.)

Considerato che il presente accordo sindacale non rappresenta un rinnovo contrattuale in senso stretto, ma potrebbe definirsi piuttosto un "accordo ponte" per raggiungere la stipula del nuovo C.C.N.L. imprese odontotecniche, si deve continuare ad erogare l'indennità di vacanza contrattuale (i.v.c.), con gli importi già presenti nelle tabelle salariali in uso.